Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 24 maggio 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1958, n. 487.

Istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Salisburgo (Austria) alle dipendenze del Consolato generale in Innsbruck.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Salisburgo (Austria) alle dipendenze del Consolato generale in Innsbruck, con decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di soppressione del Vice consolato di 1ª categoria già funzionante nella stessa località.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1958

GRONCHI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 91. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. 488.

Emissione di una serie di francobolli celebrativi dell'Idea Europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità, in adesione all'avviso espresso dai Ministri delle poste dei Paesi della Comunità Europea in occasione della conferenza tenutasi a Francoforte sul Meno nel febbraio 1957, di emettere, anche nel corrente anno, una serie di francobolli con soggetto unico ispirato all'Idea Europea;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie, in due valori, di francobolli celebrativi dell'Idea Europea.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini di validità e di cambio dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 94. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. 489.

Emissione di un francobollo celebrativo del centenario della prima apparizione della SS. Vergine a Lourdes.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo celebrativo del centenario della prima apparizione della SS. Vergine a Lourdes;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo del centenario della prima apparizione della SS. Vergine a Lourdes.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini di validità e di cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 97. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. 490.

Emissione di una serie di francobolli commemorativi di Giacomo Puccini e di Ruggero Leoncavallo nel centenario della loro nascita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli commemorativi dei musicisti Giacomo Puccini e Ruggero Leoncavallo nel centenario della loro nascita;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie, in quattro valori, di francobolli commemorativi di Giacomo Puccini e di Ruggero Leoncavallo nel centenario della loro nascita.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini di validità e di cambio dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 96 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. 491.

Emissione di una serie di francobolli commemorativi di Giovanni Segantini nel centenario della nascita e di Giovanni Fattori nel cinquantenario della morte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli commemorativi dei pittori Giovanni Segantini nel centenario della nascita e Giovanni Fattori nel cinquantenario della morte;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie, in due valori, di francobolli commemorativi di Giovanni Segantini nel centenario della nascita e di Giovanni Fattori nel cinquantenario della morte.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini di validità e di cambio dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 95. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1957.

Istituzione di una Agenzia consolare in Cholo (Nyasaland), alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Salisbury.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutiva con regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 205, concernente la rete delle agenzie consolari;

Decreta:

L'Agenzia consolare in Cholo (Nyasaland), alle dipendenze del Consolato generale in Salisbury, è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1957

p. *Il Ministro:* FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1958
Registro n. 101, foglio n. 183 — BAGNOLI

(2628)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1958.

Istituzione di una Agenzia consolare in Greenock (Scozia), alle dipendenze del Consolato in Glasgow.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutiva con regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale del 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile seguente, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita un'Agenzia consolare in Greenock (Scozia), alle dipendenze del Consolato in Glasgow.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1958

p. *Il Ministro:* FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1958
Registro n. 102, foglio n. 98 — BAGNOLI

(2627)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1958.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XIII Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi - Salone internazionale tecnico-industriale delle attrezzature per l'alimentazione » che avrà luogo in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIII Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi - Salone internazionale tecnico-industriale delle attrezzature per l'alimentazione », che avrà luogo a Parma dal 20 al 30 settembre 1958, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 5 maggio 1958

p. *Il Ministro:* SULLO

(2649)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n. 156, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Urbino (Pesaro Urbino) di un mutuo di L. 64 900 000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2661)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n. 183, e stata autorizzata l assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torre del Greco (Napoli) di un mutuo di L. 154 350 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell esercizio 1957.

(2662)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n. 152, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pozzuoli (Napoli) di un mutuo di L. 94 900 000, ai fini dell integrazione del disavanzo economico del bilancio dell esercizio 1957.

(2663)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n. 153, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Giugliano in Campania (Napoli) di un mutuo di L. 29 000 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2670)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno foglio n. 151, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Frattamaggiore (Napoli) di un mutuo di L. 56 330 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2671)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Civitanova Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n. 154, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Civitanova Marche (Macerata) di un mutuo di L. 34 000 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2673)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Porto Tolle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n. 158, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Porto Tolle (Rovigo) di un mutuo di L. 14 800 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2664)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 18 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 8 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n. 263, è stata autorizzata l assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palermo di un mutuo di L. 7 300 000 000, ai fini dell integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2665)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno foglio n. 162, e stata autorizzata l assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Osimo (Ancona) di un mutuo di L. 24 250 000, ai fini dell integrazione del disavanzo economico del bilancio dell esercizio 1957.

(2666)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Iesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n. 163, è stata autorizzata l assunzione da parte dell Amministrazione comunale di Iesi (Ancona) di un mutuo di L. 46 500 000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell esercizio 1957.

(2667)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gubbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n. 155, è stata autorizzata l assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gubbio (Perugia) di un mutuo di L. 8 500 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2668)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gragnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 10 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n. 3, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gragnano (Napoli) di un mutuo di L. 51 990 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2669)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n. 184, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fano (Pesaro) di un mutuo di L. 235 000 000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell esercizio 1957.

(2672)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n 10 Interno, foglio n. 139, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chioggia (Venezia) di un mutuo di L 86 750 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2674)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n 159, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cavarzere (Venezia) di un mutuo di L 17 000 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2675)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Adria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n. 157, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Adria (Rovigo) di un mutuo di L. 45 700 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2676)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n. 150, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Viareggio (Lucca) di un mutuo di L. 123 350 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2677)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno facente parte del poligono di tiro di Maso dell'Aria (Trento).

Con decreto interministeriale n. 135 del 17 dicembre 1957, è stato disposto il trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno facente parte del poligono di tiro di Maso dell'Aria (Trento).

(2612)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex batteria di Capo Vado in comune di Bergeggi (Savona).

Con decreto interministeriale n. 130 del 21 ottobre 1957, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex batteria di Capo Vado in comune di Bergeggi (Savona).

(2613)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato della « strada di ronda » (strada militare) in comune di Mantova.

Con decreto interministeriale n. 122 del 22 giugno 1957 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato della « strada di ronda » (strada militare) in comune di Mantova.

(2614)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

La dott ssa Nunzia Galise, nata a Corato (Bari) l'11 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma originale di laurea in scienze matematiche rilasciatole dalla Università di Bari in data 15 settembre 1947, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lei sostenuti nell'anno accademico 1946 47

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(2617)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6968 in data 10 maggio 1958, il dott. Virginio Bontadini è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano in sostituzione dell'ing. Camillo Ripamonti, dimissionario.

(2491)

Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n 7041 in data 10 maggio 1958, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza e il dott. Gennaro De Campora è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Ente stesso per la durata di mesi tre.

(2490)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi all'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Viterbo (Viterbo), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3504 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta CAPACCINI Caio Mario di Francesco e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, sono determinati in L. 174 105 (lire centosettantaquattromilacentocinque).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Sezione XXX: particella 602, sub. 2 (p)

Corrige

Sezione XXX: particella 620, sub 2 (p)

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2443)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 10 marzo 1958, sono state determinate in via definitiva le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino

A seguito dell'ordinanza prevista dall art 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e dell'art 2 della legge 21 marzo 1953 n 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841.

Gli interessi previsti dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità

Gli avvisi di cui all art 5, comma primo della legge 15 marzo 1956, n 156, concernenti la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi, sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n 297 del 2 dicembre 1957, n 302 del 6 dicembre 1957, n 11 del 15 gennaio 1958 e n 19 del 24 gennaio 1958

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Presidenziale Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Decreto Ministeriale liquidazione indennità in data 10-3-1958 N.	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg. Agricolt. N.	Reg. Agricolt. Foglio	Ammontare indennità Lire
	Ente Maremma tosco-laziale											
1	FERRAIOLI Alessandro di Gaetano	Roma	110.52.80	827	27- 5-52	163 s. o.	16- 7-52	4196-2100	22- 4-58	6	362	13.224.272,85
2	FULVI Giulio fu Antonio	Montalto di Castro	6.03.23	832	27- 5-52	163 s. o.	16- 7-52	4016-1920	22- 4-58	6	356	339.658 —
3	FULVI Sante fu Antonio	Montalto di Castro	42.00.42	1415	6- 9-52	265 s. o.	15-11-52	4017-1921	22- 4-58	6	355	1.927.093 —
4	GINORI CONTI Giovanni fu Pietro	Pomarance	82.66.94	3517	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	4197-2101	22- 4-58	6	361	6.484.173 —
5	LA GRECA Federigo fu Alfonso	Campagnatico	645.44.42	3953	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	3087-991	22- 4-58	6	354	38.823.571 —
6	LA GRECA Federigo fu Alfonso	Arcidosso	146.40.03	3952	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	1145-2049	22- 4-58	6	360	7.996.804 —
7	PIGOZZI Teodoro fu Samuele	Roccastrada	1078.26.37	957	25- 6-52	174 s. o.	29- 7-52	1190-2094	22- 4-58	6	359	108.628.344 —
8	VALENTINI Antonio e Carlo fu Luciano	Canino	31.91.53	1005	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53	4200-2104	22- 4-58	6	358	3.444.764,55
9	VECCHIONI Biagio fu Ippocrate	Massa Marittima	315.63.19	1009	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53	1191-2095	22- 4-58	6	357	27.034.629 —

Roma, addì 3 maggio 1958

Visto, p *il Ministro* DATO

(2451)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	396441	133 —	*Scandurra Piazza* Francesca fu Ruggero moglie di De Francisco Gioacchino, dom a Palermo.	*Scandurra* Francesca fu Ruggero, ecc. come contro.
Id.	521442	248,50	Come sopra.	Come sopra.
P. Ric. 5 % Serie 32ª	771	50 —	*Fiermonte* Giuseppe fu Guerrino, minore sotto la patria potestà della madre Cristini Angela, dom. a Roma.	*Fiormonti* Giuseppe fu Guerrino, minore, ecc. come contro.
Id. Serie 33ª	772	4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	524725	546 —	Arnone Maria Pia *di* Carmelo, *minore sotto la patria potesta del padre, dom a Roma*	Arnone Maria Pia *fu* Carmelo, *interdetta sotto la tutela di Santero Rina vedova Arnone di Silvio.*
Id.	524726	546 —	Come sopra con usufrutto ad Arnone Carmelo fu Vincenzo.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	868238	2.800 —	Mirabella *Clelia* di Vincenzo, nubile, dom ad Ischia (Napoli).	Mirabella *Maria Clelia* di Vincenzo nubile, dom. ad Ischia (Napoli).
P. R. 3,50 % (1934)	29813	98 —	Goia Rosa di Giuseppe moglie di Ferraris *Umberto*, dom. a Mortara (Pavia).	Goia Rosa di Giuseppe moglie di Ferraris *Luigi Umberto*, dom a Mortara (Pavia).
Id.	414491	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	22435	602 —	Goia Rosa-Angela-Maria di Giuseppe, moglie di Ferraris *Umberto* fu *Raffaele*, dom. a Mortara (Pavia). Vincolo per dote.	Goia Rosa-Angela-Maria di Giuseppe, moglie di Ferraris *Luigi Umberto* fu *Raffaello*, dom a Mortara (Pavia). Vincolato per dote.
Cons. 3,50 % (1906)	352005	1.260 —	*Von Tauphoeus Margherita* fu Rodolfo, nubile dom a Roma Vincolato per dote.	*De Tautphoeus Maria* fu Rodolfo, ecc come contro.
Id.	355803	2.940 —	*Von Tautphoeus Margherita*, ecc. come sopra.	*De Tautphoeus Maria*, ecc. come sopra.
Rendita 5 % (1935)	30999	12.650 —	*Ierna Lucia* di Raffaele moglie di Bonfanti Carmelo fu Rosario, dom. a Noto (Siracusa). Vincolato per dote.	*Ierna Lucietta* di Raffaele, ecc. come contro.
Id.	31000	2.355 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	47328	164,50	*Viviani* Francesca Caterina *di Antonino*, moglie di Patera Vito. Vincolato per dote	*Viviano* Francesca Caterina *nata a Montevago il* 20 *ottobre* 1887, moglie di Patera Vito. Vincolato per dote.
Id.	259449	245 —	Ospizio di Mendicità Boccone del Povero « Sac Riggirello » in Partanna (Trapani) con usufrutto vitalizio a *Viviani* Francesca Caterina *fu Antonino* moglie di Patera Vito.	Come contro con usufrutto vitalizio *Viviano* Francesca Caterina *nata a Montevago il* 20 *ottobre* 1887, moglie di Patera Vito.
Id.	411547	1.176 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	134157	84 —	*Munafò Santuccio Grazietta* di Corrado moglie di Alessi Giambattista, dom ad Avola (Siracusa). Vincolato per dote.	*Munafò Grazia* di Corrado moglie di Alessi Giambattista, ecc. come contro.
Id.	219874	931 —	Munafò *Grazietta* di Corrado, ecc. come sopra.	Munafò *Grazia* di Corrado, ecc. come sopra.
Rendita 5 % (1935)	110067	700 —	Cauvin *Marcella* fu Carlo, moglie di Maineri Nicola, dom. a Genova con usufrutto ad Avignone *Caterina* fu Gaetano vedova di Cauvin Carlo.	Cauvin *Elisa Marcellina* fu Carlo, moglie di Maineri Nicola, dom. a Genova con usufrutto ad Avignone *Marina Caterina* fu Gaetano vedova di Cauvin Carlo.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	110752	375 —	*Copetta* Eugenio di Modesto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Bagnolo Mella.	*Copeta* Eugenio di Modesto, minore ecc. come contro.
P. R. 5 % (1936)	137909	275 —	Brero Maria, Camillo ed *Albina* fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Ballor Natalina fu Camillo vedova Brero, dom. a Druento (Torino).	Brero Maria, Camillo ed *Aldina* fu Francesco, minori ecc. come contro.
Id.	8202	425 —	Castagnola Rosaria fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Saturno *Nunzia* fu Ciro vedova Castagnola, dom. a Napoli.	Castagnola Rosaria fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Saturno *Annunziata* fu Ciro ved. Castagnola, dom. a Napoli
Id.	8203	425 —	Castagnola Luigi fu Luigi, minore, ecc. come sopra.	Castagnola Luigi fu Luigi, minore, ecc. come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	9423	8.000 —	Mainardi Archimede fu Giovanni minore sotto la patria potestà della madre Feroldi *Erneste* fu Luigi ved Mainardi dom a Cremona con usufrutto vitalizio a Feroldi *Erneste* fu Luigi ved. Mainardi.	Mainardi Archimede fu Giovanni minore sotto la patria potestà della madre Feroldi *Ernesta* fu Luigi ved Mainardi dom. a Cremona con usufrutto vitalizio a Feroldi *Ernesta* fu Luigi ved Mainardi.
Id.	9424	21.000 —	Come sopra (senza usufrutto)	Come sopra (senza usufrutto).
Rendita 5 % (1935)	250291	6.450 —	Orione Alberto fu Vittorino, minore sotto la patria potestà della madre Nembrini *Angela* ved. Orione, dom. a Voghera (Pavia)	Orione Alberto fu Vittorino, minore sotto la patria potestà della madre Nembrini *Maria Angela*, ved. Orione, dom a Voghera (Pavia).
Id.	250292	2.150 —	Come sopra con usufrutto vitalizio a Nembrini *Angela* di Antonio ved Orione	Come sopra con usufrutto vitalizio a Nembrini *Maria Angela* di Antonio vedova Orione
P. R. 3,50 % (1934)	302232	262,50	Dusi Francesco fu Santo, dom in Preseglie con usufrutto vitalizio a *Dusi Maria fu Paolo ved Dusi dom in Preseglie*	Come contro un usufrutto vitalizio a *Caini Maria nata a Preseglie il 4 novembre 1874 vedova Dusi.*
Id.	302233	262,50	Dusi Margherita fu Santo, dom in Preseglie con usufrutto come sopra	Dusi Margherita fu Santo, dom in Preseglie con usufrutto come sopra
Id.	294102	525 —	Vavolo Corradino fu Francesco, dom a Campobasso con usufrutto vitalizio a Baldini *Elisabetta* fu Gabriele vedova Vavolo.	Come contro con usufrutto vitalizio a Baldini *Maria Elisabetta* fu Gabriele vedova Vavolo.
Cons. 3,50 % (1906)	876274	2.341,50	Monda *Angelina* fu Rosario, minore sotto la patria potestà della madre Corbisiero Rosa di Nunzio vedova Monda.	Monda *Angiola* fu Rosario, minore ecc come contro
Id.	876275	2.341,50	Monda *Rosaria* fu Rosario minore, ecc come sopra	Monda *Rosario* fu Rosario, minore, ecc come sopra.
Id.	820795	2.502,50	*Garelli Colombo Augusta* fu Pietro, moglie di *Asinari di Bernezzo* Vittorio fu Giacomo, dom a Cuneo Vincolato per dote	*Garelli Colombo di Cuccaro Maria Augusta* fu Pietro, moglie di *Asinari Rossillon di Bernezzo* Vittorio fu Giacomo, dom a Cuneo Vincolato per dote
P. R. 3,50 % (1934)	219524	315 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	171998	273 —	Doglione Maria di *Alessandro* moglie di Pipione Clemente Vincolato per dote.	Doglione Maria di *Giovanni Alessandro*, ecc come contro.
Id.	137236	3.062,50	Brengola Marianna o Maria fu Enrico moglie di Marchi *Saverio*, dom. a Roma. Vincolato per dote.	Brengola Marianna o Maria fu Enrico, moglie di Marchi *Francesco Saverio*, dom a Roma. Vincolato per dote.
Rendita 5 % (1935)	110066	700 —	Cauvin Piera fu Carlo moglie di Maineri Baccio dom a Genova con usufrutto vitalizio ad Avignone *Caterina* fu Gaetano vedova Cauvin, dom. a Genova.	Come contro con usufrutto ad Avignone *Marina Caterina* fu Gaetano vedova Cauvin, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all operazione richiesta.

Roma, addì 29 aprile 1958 *Il direttore generale*. Scipione

(2226)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

Corso dei cambi del 23 maggio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,79	624,80	624,75	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	646,35	646,50	646,50	646,875	645,60	646,50	646,25	646,25	646,25	646,25
Fr Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,805	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,28	90,22	90,24	90,24	90,22	90,27	90,23	90,25	90,29	90,25
Kr. N.	87,30	87,25	87,28	87,28	87,25	87,29	87,265	87,25	87,30	87,27
Kr. Sv.	120,70	120,64	120,64	120,635	120,60	120,68	120,62	120,70	120,68	120,68
Fol.	164,78	164,70	164,71	164,72	164,67	164,75	164,70	164,80	164,75	164,75
Fr. B.	12,52	12,52	12,525	12,52	12,51	12,52	12,51875	12,50	12,52	12,52
Fr. Fr	148,03	148 —	148,03	148,01	147,95	148,10	148,03	148,10	148 —	148 —
Fr. Sv. acc.	142,74	142,68	142,71	142,705	142,65	142,70	142,72	142,70	142,65	142,70
Lst	1747,25	1745,90	1745,75	1746,125	1745,50	1747 —	1745,875	1746,50	1746,25	1745,90
Dm occ.	149,12	149,10	149,11	149,12	149,10	149,10	149,1075	149,10	149,08	149,12
Scell. Aust.	24,07	24,07	24,06	24,075	24 —	24,08	24,075	24,07	24,07	24,07

Media dei titoli del 23 maggio 1958

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	62,725
Id. 3,50 % 1902	59,75
Id 5 % 1935	97,525
Redimibile 3,50 % 1934	84,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,025
Id 5 % (Riforma fondiaria)	86,325
Id. 5 % 1936	98,225
Id 5 % (Città di Trieste)	87 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	85,175

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,225
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato, ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 maggio 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	646,562
1 Franco svizzero lib.	145,802
1 Corona danese	90,235
1 Corona norvegese	87,272
1 Corona svedese	120,627
1 Fiorino olandese	164,71
1 Franco belga	12,519
100 Franchi francesi	148,02
1 Franco svizzero acc.	142,712
1 Lira sterlina	1746 —
1 Marco germanico	149,114
1 Scellino austriaco	24,075

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si rende noto che, con decreto Ministeriale del 15 marzo 1958, il notaio dott Titomanlio Pasquale, residente ed esercente in Avellino, è stato accreditato presso l'Ufficio provinciale del tesoro di quella città per le operazioni di Debito pubblico.

Il direttore generale: SCIPIONE

(2681)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Consumo », con sede in Castelletto di Leno (Brescia) e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 maggio 1958, la Società cooperativa « Consumo », con sede in Castelletto di Leno (Brescia), costituita con atto del notaio dott. G Battista Colini in data 17 novembre 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag Domenico Salvatore

(2508)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con le seguenti circolari:

n A - 69 del 30 aprile 1958, concernente l'accordo di pagamento con Israele (n 3);

n A - 70 del 2 maggio 1958, concernente esborsi e introiti nei rapporti con l'estero, competenza delle banche, dell'Ufficio italiano dei cambi e del Ministero del commercio con l'estero.

(2658)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che in data 10 novembre 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Collemiuccio (Teramo) in collegamento con l'ufficio telegrafico di Teramo.

(2560)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami ad otto posti di volontario nella carriera per l'emigrazione

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341;

Visto l'art 7 della legge 17 luglio 1919, n 1176, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 gennaio 1920, n 39,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad otto posti di volontario nella carriera per l'emigrazione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

I) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

II) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trenta, salvo quanto stabilito dal successivo art 3,

III) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze economico-marittime, conseguita presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato;

IV) buona condotta, che sara accertata d'ufficio ai sensi dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,

V) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera per l'emigrazione;

VI) attitudine professionale, di cui all'art 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, da accertarsi nei modi indicati nel successivo art 5

Possono essere ammessi al concorso gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che si trovano nelle condizioni previste dall'art 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n 1341.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n II) del precedente art 2, e elevato

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nel l'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico,

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

e) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non e computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università o di Istituti di istruzione universitaria, il limite massimo di età è elevato entro i termini indicati nell'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1950, n. 465

Nei casi indicati dal n. 1) al n 5) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non è ammesso superare il limite massimo di 40 anni;

6) il limite massimo e protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I R C E.);

7) il limite massimo di eta è inoltre protratto fino a 45 anni, ritenendosi pero assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie cui sono estesi gli stessi benefici, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti,

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L 200, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica anche se l'aspirante risieda all'estero

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o preverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che, pur avendo superato l'età di trenta anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o piu requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art 3, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate,

6) di quale titolo di studio sia in possesso, specificando presso quale Università o Istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) in quale lingua, scelta fra il francese, l'inglese, il tedesco e lo spagnolo, intenda sostenere la prova obbligatoria di lingua estera, scritta e orale.

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) se coniugato, il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita del coniuge,

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge,

c) se, e in quali lingue estere (francese o inglese o tedesca o spagnola o portoghese, esclusa quella scelta per la prova obbligatoria), l'aspirante desideri sostenere le prove facoltative scritte e orali, o entrambe le prove, come indicato nel successivo art 8;

d) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego,

e) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante dovrà allegare i seguenti documenti, *anche se egli sia dipendente di ruolo dello Stato,*

I) *a)* se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato « abile arruolato » copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L 200 rilasciato dalla competente autorità militare,

b) se sia stato dichiarato riformato o rivedibile certificato di esito di leva in carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune competente e provvisto del visto di conferma del commissario di leva o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, da cui risultino le indicazioni relative alle cause che hanno determinato la dichiarazione di inabilità permanente o temporanea al servizio militare,

c) se non sia stato ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune competente o dalla compentente autorità diplomatica o consolare italiana

II) certificato medico su carta da bollo da L 100 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima, e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e sempreche non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera per l'emigrazione, tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana a cui spetta di autenticare ed eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da sanitario di sua fiducia

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell Amministrazione in qualsiasi momento

I documenti indicati nei precedenti numeri I) e II) devono essere di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Il requisito dell'attitudine professionale di cui all'art 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, sarà accertato mediante colloquio nel quale gli aspiranti debbono dar prova della propria attitudine ad orientarsi nei principali problemi internazionali in relazione ai fenomeni migratori.

Il colloquio si svolgerà con la Commissione di cui all'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341.

La data fissata per il colloquio, che avrà luogo presso il Ministero degli affari esteri, sarà comunicata individualmente agli aspiranti non meno di dieci giorni prima.

Gli aspiranti dovranno presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato,

3) tessera postale;

4) porto d'armi,

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art 6.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) economia politica, con particolare riguardo ai problemi connessi con i fenomeni migratori;

b) diritto privato e diritto internazionale privato;

c) diritto del lavoro,

d) lingua francese o inglese o tedesca o spagnola, a scelta del concorrente.

L'esame orale verterà, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti

1) diritto costituzionale, amministrativo e internazionale pubblico,

2) diritto della navigazione;

3) legislazione del lavoro comparata;

4) elementi di statistica

La tesi dei programmi d'esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto

Art 7.

Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, eventualmente aumentata del punteggio riportato nelle prove scritte di lingue facoltative di cui al successivo art 8, e dal voto riportato nella prova orale eventualmente aumentato del punteggio riportato nelle prove orali di lingue facoltative.

Art 8

Esclusa la lingua scelta per la prova obbligatoria, l'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta o orale, o ad entrambe le prove, nelle lingue francese inglese, tedesca, spagnola e portoghese

Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle lingue facoltative sopra indicate il concorrente può conseguire un massimo di due punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2 Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale

Per le prove orali di lingue facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di 2 punti per ciascuna lingua, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2 Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, espresso in ottantesimi, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in questa ultima la sufficienza.

Art 9

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art 6, quattro ore per svolgere quelli di lingua estera

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi, la prova orale dura complessivamente non meno di un'ora

La prova scritta obbligatoria e quelle facoltative di lingua estera consistono in una composizione con l'uso del vocabolario: quelle orali, prevalentemente in una conversazione nella lingua estera con l'esaminatore

I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame forniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel precedente art. 5.

Art 10

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima del-

l'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Ai fini della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della comunicazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa sarà dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri — Direzione generale del personale — Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n 247 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e i prigionieri di guerra, dovranno produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

c) i reduci dalla deportazione o dall internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell invalidità, ovvero il mod 69 *ter* rilasciato dalla competente autorità,

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *d*), dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre,

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta da bollo da L 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma,

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100,

n) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L 100, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza,

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

q) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina ad assistente universitario, la continuità e la qualità del servizio prestato,

r) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dall Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma,

t) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L 100 da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio,

u) i sottufficiali dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500, e 5 settembre 1947, n 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L 100, rilasciata dalla competente autorità militare

Art 13

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L 100

I concorrenti che abbiano superato l età di trenta anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti dal precedente art 3, dovranno presentare inoltre, gli appositi documenti specificati nel precedente art 12, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza,

2) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L 200, del titolo di studio

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma,

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100,

4) certificato su carta da bollo da L 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici,

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) non possono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 100 (rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono), dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro, valutati, a norma dell'art 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito nonchè i titoli di precedenza che dànno luogo a riserva di posti, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, volontari nella carriera per l'emigrazione per prestare il servizio di prova stabilito dall'art 224 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Il volontario, che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 30 gennaio 1958

Il Ministro PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1958
Registro n. 104 Esteri, foglio n 276 — BAGNOLI

TABELLA

I — *Economia politica, con particolare riguardo ai problemi connessi con i fenomeni migratori*

1 I bisogni I beni L'utilità La ricchezza. Il reddito: formazione, distribuzione ed impiego del reddito Il valore

2 L'equilibrio del consumatore La domanda individuale L'elasticità della domanda individuale La rendita del consumatore.

3 I fattori della produzione· complementarietà e sostituibilità tra fattori della produzione Produttività media e produttività marginale di un fattore della produzione La legge della produttività decrescente L'ottimo impiego dei fattori della produzione Il costo fisso, il costo variabile, il costo totale, il costo medio e il costo marginale L'equilibrio dell'impresa in periodo lungo. L'equilibrio dell'impresa in periodo breve La curva di offerta della singola impresa in condizioni di concorrenza.

4 Lo scambio dei beni La domanda collettiva. L'offerta collettiva Il mercato e le forme di mercato Il prezzo in condizioni di concorrenza Il prezzo in condizioni di monopolio, di monopolio parziale, di duopolio, di oligopolio e di monopolio bilaterale.

5 La formazione del prezzo dei servizi produttivi in condizioni di concorrenza e in condizioni di monopolio Le risorse naturali e la rendita Il lavoro e il salario Il mercato del lavoro L'occupazione e la disoccupazione: la disoccupazione stagionale, ciclica secolare e tecnologica Il risparmio e l'investimento Il capitale e il saggio di interesse. Le teorie dell'interesse L'impresa, il rischio e il profitto.

6 Lo scambio e la moneta. Le funzioni della moneta. Classificazione della moneta Il valore della moneta La velocità di circolazione della moneta L'equazione dello scambio I sistemi economici a moneta aurea e quelli a moneta inconvertibile

7. Nozione e funzione del credito. Il credito, il risparmio e la moneta. Il credito alla produzione e il credito al consumo Le banche come organi di credito. L'Istituto di emissione La scuola bancaria e la scuola metallica Le banche ordinarie di credito Il credito industriale a media e a lunga scadenza La politica dello sconto. Il mercato monetario e il mercato finanziario.

8 Il movimento internazionale dei beni Il movimento internazionale del capitale Il movimento internazionale del lavoro La bilancia dei pagamenti La bilancia commerciale La teoria dei costi comparati. La teoria della domanda - Offerta internazionale

9 Il cambio fra sistemi economici a moneta aurea Il meccanismo dell'equilibrio fra sistemi economici a moneta aurea Il cambio fra sistemi economici a moneta inconvertibile Il meccanismo dell'equilibrio fra sistemi economici a moneta inconvertibile Il problema della convertibilità e della trasferibilità monetarie

10 Il movimento della popolazioni e le teorie del movimento della popolazione da Malthus ai giorni nostri Lo sviluppo economico dei principali paesi e le teorie dello sviluppo economico I movimenti migratori nell'Ottocento e nel Novecento Le cause dei movimenti migratori *L'optimum* di popolazione e le migrazioni come mezzo per eliminare l'anti-economica distribuzione mondiale delle popolazioni. Le alternative alle migrazioni Gli effetti demografici delle migrazioni *a*) nei paesi d'emigrazione, *b*) nei paesi d'immigrazione Gli effetti economici delle migrazioni. *a*) nei paesi d'emigrazione; *b*) nei paesi d immigrazione Gli effetti sociali delle migrazioni *a*) nei paesi d'emigrazione, *b*) nei paesi d'immigrazione Le migrazioni e il movimento internazionale dei capitali dai paesi di emigrazione ai paesi d'immigrazione Le migrazioni e il movimento internazionale dei beni e dei capitali nei paesi di immigrazione Le migrazioni, la produttività del lavoro Il saggio dei salari e il movimento sindacale Le migrazioni, l'occupazione, la disoccupazione e il movimento sindacale Le limitazioni e il controllo delle migrazioni Le caratteristiche della struttura economica italiana Il mercato del lavoro in Italia. L'occupazione e la disoccupazione in Italia e nelle diverse regioni d'Italia Le caratteristiche dell'emigrazione italiana La struttura e le condizioni demografiche ed economiche dei principali paesi d'immigrazione Il mercato del lavoro nei principali paesi d immigrazione

11 Organismi internazionali interessati ai fenomeni migratori il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc), l'Organizzazione internazionale del lavoro (I.L O), l'Organizzazione europea per la cooperazione economica (O E C E), il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (C I M E), il Consiglio d'Europa, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C E C A), la Comunità economica europea (C E E).

II — *Diritto privato e diritto internazionale privato*

a) Diritto privato·

1 Nozione e fondamento del diritto. Principi generali Partizione del diritto Fonti del diritto La codificazione

2 Interpretazione delle norme giuridiche Limiti di efficacia delle norme giuridiche Il diritto soggettivo definizioni, caratteri e categorie Acquisto, perdita e modificazione dei diritti

3. Il negozio giuridico Classificazione dei negozi Elementi del negozio Formazione e manifestazione della volontà negoziale L'oggetto, la causa e la forma del negozio Vicende del negozio nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione. La rappresentanza.

4 Persone fisiche Capacità giuridica e capacità di agire. Diritti della personalità Gli istituti di tutela della persona fisica Stato civile.

5 Persone giuridiche. Requisiti di esistenza. Capacità e rappresentanza.

6 Famiglia Matrimonio Rapporti patrimoniali fra coniugi. Filiazione ed adozione.

7 Successioni Concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte Effetti della successione Successione a titolo universale e a titolo particolare Capacità di succedere e diritto di rappresentazione. Successione legittima. Successione testamentaria· capacità di testare e di ricevere per testamento. Volontà testamentaria e sua manifestazione. Acquisto dell'eredità e del legato. Rapporti fra coeredi Donazione.

8. Diritti reali. Nozione e classificazione delle cose e dei beni. Proprietà: modi di acquisto e perdita della proprietà. Comunione e condominio Servitù. Possesso.

9. Diritti di obbligazione Concetto ed elementi dell'obbligazione Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio Adempimento, inadempimento, estinzione dell'obbligazione.

10 Contratti in generale. Classificazione dei contratti. Principali tipi di contratto.
11 Contratto di trasporto.
12 Contratti bancari, contratti di assicurazione. Contratti di mandato.
13 L'impresa: l'imprenditore, l'azienda. La società: concetti generali. La società per azioni: costituzione, organi sociali, rapporti interni, rapporti con terzi. La società a responsabilità limitata Le cooperative, le mutue. I consorzi.
14 I diritti sui beni immateriali (proprietà industriale, letteraria ed artistica. Marchi, disegni, modelli e brevetti).
15 Titoli di credito cambiale ed assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.
16 Fallimento Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa
17 Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza

b) Diritto internazionale privato:
1 Nozioni generali: natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato Interpretazione e limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. L'adattamento delle norme straniere richiamate Persone fisiche e persone giuridiche Cittadinanza e nazionalità Acquisto e perdita della cittadinanza italiana Condizione giuridica dello straniero, in particolare dello straniero lavoratore Rapporti di famiglia. Diritti reali Successioni. Donazioni Obbligazioni, con particolare riguardo ai contratti di lavoro e contratti di trasporto Forma degli atti Convenzioni relative al diritto internazionale privato che interessano i settori del lavoro e dell'emigrazione. Regolamento internazionale delle assicurazioni sociali.
2 Nozioni di diritto processuale internazionale, con particolare riguardo ai limiti della giurisdizione italiana ed al riconoscimento delle sentenze straniere.

III — *Diritto del lavoro*

1 I princìpi della Costituzione: significato, origine ed attuazione L'organizzazione dello Stato per il diritto del lavoro Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli Istituti previdenziali ed assistenziali I sindacati Gli enti di patronato.
2 Le fonti del diritto del lavoro. Il contratto collettivo di lavoro e lo sciopero
3 Il contratto individuale di lavoro L'obbligazione di lavoro ed il rapporto di lavoro. Prestatore di lavoro ed imprenditore. Qualifiche professionali Stipulazione del contratto di lavoro: collocamento ed assunzioni obbligatorie. Validità ed efficacia del contratto di lavoro.
4 Svolgimento del rapporto di lavoro Diritti e doveri delle parti del rapporto Vicende del rapporto
5 Estinzione del rapporto di lavoro Varie forme di recesso Limitazioni al recesso dell'imprenditore Effetti dell'estinzione del rapporto
6 Tutela dei diritti del prestatore di lavoro Indisponibilità dei diritti del prestatore di lavoro Prescrizione e decadenza
7 Tutela previdenziale del prestatore di lavoro Previdenza, assistenza e sicurezza sociale Igiene e sicurezza del lavoro La protezione del lavoro della donna e del fanciullo
8 Le forme di assicurazione sociale. I princìpi caratteristici del sistema italiano di assicurazione sociale. L'automaticità delle prestazioni
9 Le varie forme di assistenza dei lavoratori L'assistenza legale nel contenzioso L'assistenza per la casa ai lavoratori. La cooperazione
10 L'organizzazione internazionale del lavoro
11 Princìpi generali in materia di sicurezza e previdenza sociale nei recenti accordi internazionali.

IV. — *Diritto costituzionale, amministrativo e internazionale pubblico*

a) Diritto costituzionale ed amministrativo:
1 Concetto e partizione del diritto pubblico.
2 Lo Stato elementi e potestà. Caratteristiche generali dello Stato moderno La personalità giuridica e le funzioni dello Stato la divisione dei poteri. Struttura dello Stato: forme di Stato e forme di Governo
3 La rappresentanza politica L'ordinamento costituzionale italiano Gli organi: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo L'ordinamento regionale La Corte costituzionale.
4 La funzione legislativa: forme dell'attività legislativa, legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.
5. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzie della magistratura.
6. Il diritto amministrativo e le sue fonti. Concetto di pubblica Amministrazione e di organo.
7. L'organizzazione amministrativa. L'Amministrazione diretta centrale e locale. L'Amministrazione autarchica enti territoriali e non territoriali. Organi attivi, organi consultivi, organi di controllo.
8. I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione.
9. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.
10 La giustizia nell'Amministrazione: tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale
11 Legislazione sull'emigrazione Concetto di emigrante. Il trasporto dell'emigrante. Tutela degli emigranti all'interno, durante il viaggio e all'estero. Commissario governativo di bordo, assistenti sociali Emigrazione clandestina.

b) Diritto internazionale pubblico:
1. Struttura della Comunità internazionale Principi ispiratori e caratteri del suo ordinamento L'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.
2. Le norme dell'ordinamento internazionale e i loro caratteri Validità ed efficacia delle norme internazionali
3 I soggetti La personalità internazionale degli Stati. Soggetti internazionali diversi dagli Stati Personalità delle unioni di Stati Gli stati giuridici soggettivi internazionali.
4 Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali Organi di Istituzioni internazionali e organi internazionali.
5 I fatti giuridici Atti giuridici. Accordi. Fatti illeciti. La responsabilità internazionale
6 La sovranità territoriale degli Stati Diritti su territori altrui
7 Limiti dell'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno La tutela dei diritti dell'uomo Trattamento dei cittadini Protezione del cittadino all'estero. Consoli e funzioni consolari. Trattamento degli stranieri.
8 Trattati collettivi e bilaterali concernenti la cooperazione internazionale nel campo sociale, del lavoro e dell'emigrazione Aspetti giuridici, sviluppo ed attività delle organizzazioni internazionali, ed in particolare di quelle interessate ai settori del lavoro e dell'emigrazione.
9 Procedimenti di soluzione delle controversie internazionali Arbitrato Corte internazionale di giustizia Procedimenti per la tutela dei diritti Autotutela Tutela associata.
10 Lo stato di guerra e il rapporto di neutralità.

V — *Diritto della navigazione*

1 Ordinamento amministrativo della navigazione marittima ed aerea. Regime amministrativo delle navi e degli aeromobili Polizia della navigazione
2 Personale della navigazione marittima ed aerea Contratto di arruolamento Comandante ed equipaggio della nave e dell'aeromobile
3 Proprietà ed armamento della nave e dell'aeromobile Esercizio della nave e dell'aeromobile. Contratti di utilizzazione con particolare riguardo al trasporto di persone. Responsabilità dei proprietari, armatori ed esercenti.
4 Contribuzione alle avarie comuni Assistenza e salvataggio Assicurazione Garanzie relative alla navigazione
5 Le disposizioni penali e disciplinari del Codice della navigazione Disposizioni processuali.

VI. — *Legislazione del lavoro comparata*

1. L'organizzazione sindacale e il contratto collettivo nei principali paesi del mondo.
2. Nozioni generali del diritto del lavoro nei paesi più importanti per l'emigrazione italiana ed in particolare nei paesi della Comunità economica europea.
3. La posizione del lavoratore italiano nei principali paesi di emigrazione
4. I princìpi di diritto del lavoro nei trattati della C.E.C.A. e della C.E.E.

VII — *Elementi di statistica*

Il metodo statistico e i suoi procedimenti Rilevazione dei dati Misura dei fenomeni statistici. Rappresentazioni grafiche. Integrazione e comparazione dei dati.

Roma, addì 30 gennaio 1958

Il Ministro: PELLA

(2640)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per l'ammissione alla scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

IL PRESIDENTE
dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea

Veduto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2137;
Veduto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124;
Veduto il decreto Ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche approvate con i decreti Ministeriali 10 ottobre 1951, 20 maggio 1954 e 22 marzo 1958;
Apre il concorso a quattro posti in detta scuola per la durata di tre anni.
Possono aspirare a fare parte della scuola:
a) professori di ruolo negli Istituti medi di istruzione;
b) funzionari di ruolo degli Archivi di Stato.
Possono prendere parte al concorso per l'assunzione ai posti della scuola coloro, fra gli indicati alle lettere a) e b) del comma precedente, i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti, comprovino preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'eta moderna e contemporanea, e in special modo alla storia politica d'Italia nei suoi rapporti con la storia europea, e i quali dimostrino capacità nelle ricerche in archivi e biblioteche, al fine di redigere, degli atti e documenti studiati, relazioni, indici e registri, e di curarne la pubblicazione, nei modi previsti dall'art 2 del regolamento della scuola
Gli aspiranti, per il tramite del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche, devono far pervenire al presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, via M Caetani, 32, Roma, domanda su carta legale, corredata dai documenti e dai titoli, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Le domande devono essere corredate:
1) dall'estratto dell'atto di nascita;
2) dal certificato di laurea,
3) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e carriera didattica o amministrativa,
4) dai lavori a stampa o dattiloscritti e da qualsiasi altro titolo e documento che si ritenga utile presentare;
5) dalla dichiarazione di non piu di un mese, del capo dell'istituto o dell'ufficio da cui il candidato dipende, che certifichi la sua attività in servizio
Il documento al numero 1) dovrà essere inviato dal concorrente vincitore, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione
Tutti i documenti uniti alle domande dovranno essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di dodici anni dal conseguimento della laurea, o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.
I candidati, oltre al francese debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesca, spagnola) E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondono a tale requisito.
In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero della pubblica istruzione i vincitori vengono chiamati presso la scuola per occupare i posti messi a concorso.
Il Ministero della pubblica istruzione dispone il relativo comando o lo promuove dalla Amministrazione interessata.
Il servizio prestato presso la scuola varra a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d insegnamento e di servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1957, n. 629.
I membri della scuola hanno l'obbligo di risiedere in Roma: è in facoltà del presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea di accordare ad essi, in aggiunta allo stipendio un assegno nella misura che sarà determinata dal presidente stesso.
Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere o conservare senza autorizzazione del presidente dell'Istituto qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della scuola.

(2641)

Avviso

In data 24 aprile 1958 nel Bollettino ufficiale n. 17 di questo Ministero è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria del concorso per titoli ad una cattedra di contrabbasso nei Conservatori di musica dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(2644)

PREFETTURA DI MACERATA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata al 31 dicembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 9510 del 22 marzo 1958, con il quale e stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di medico-chirurgo condotto, bandito con decreto prefettizio n. 41841 del 31 dicembre 1957;
Vista la nota in data 16 corrente, con la quale il componente della suddetta Commissione prof Mario Testolin ha dichiarato di dover rinunciare all'incarico per ragioni di salute,
Visto l'art 44 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Mario Riccioni, primario medico dell'Ospedale civile di Osimo è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata il 30 novembre 1957, in sostituzione del prof Mario Testolin.
Pertanto la Commissione stessa è formata come segue:
Presidente:
Troiani dott. Guido, vice prefetto.
Componenti:
Marsili dott Antonio, chirurgo primario dell'Ospedale civile di Camerino;
Riccioni dott. Mario, primario dell'Ospedale civile di Osimo;
Zepponi dott Giacomo, medico condotto del comune di Civitanova Marche.
Segretario:
Pojaghi dott. Guido, consigliere di 1ª classe di prefettura.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Macerata, addì 19 maggio 1958

Il prefetto. FABIANI

(2645)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.